

Tribunale Amministrativo Regionale

Lazio

Istanza cautelare, anche monocratica

r.g. 14600/2022

per la società **Tau Medica s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *p.t.* dott. Walter Attilio Di Matteo, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente nel presente giudizio dagli avv. ti Nicola Pepe (c.f. PPENCL75L28G148C; PEC: nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it), Emilia Pulcini (c.f. PLCMLE74B42A269X – pec: avvemilia.pulcini@pecavvocatifrosinone.it) e Luigi Guerrieri (c.f. GRRLGU77M27L103J – pec: luigi.guerrieri@pec-avvocatiteramo.it), ed elettivamente domiciliato presso le pec dei rispettivi difensori, giusta procura in calce alla presente istanza

nel ricorso proposto la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, la **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, la **Conferenza delle regioni e delle province autonome**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, il **Ministero della Salute**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, il **Ministero dell'economica e delle finanze**, in persona del legale rappresentante *p.t.* (Avvocatura dello Stato: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); nonché contro la **Regione Abruzzo** (Avvocatura dello Stato) e la **Regione Umbria**

e nei confronti della **ASL 01 Avezzano Sulmona L'Aquila**, in persona del legale rappresentante *p.t.* (Avv. ti Carlo Peretti carlo.peretti@pecordineavvocatilaquila.it, Alessandro Piccioli alessandropiccioli@ordineavvocatiroma.org), della **ASL 02 Lanciano Vasto Chieti**, in persona del legale rappresentante *p.t.*; della **ASL 03 Pescara**, in persona del legale rappresentante *p.t.*; della **ASL 04 Teramo**, in persona del legale rappresentante *p.t.*; oltre che nei confronti della **ASL Umbria 1**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della **ASL Umbria 2**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, della **Azienda Ospedaliera di Perugia**, in persona del

legale rappresentante p.t., della **Azienda Ospedaliera di Terni**, in persona del legale rappresentante p.t

oltre che nei confronti della **Regione Piemonte**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Valle D'Aosta**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Lombardia**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Veneto**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Friuli Venezia Giulia**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Liguria**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Emilia Romagna**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Toscana**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Marche** in persona del legale rappresentante p.t. (Avv.ti Laura Simoncini *avv.laurasimoncini@legalmail.it* e Antonella Rota *antonella.rota@legalmail.it* elett. dom. presso lo Studio Legale dell'Avv. Cristiano Bosin ubicato in Roma (00192), viale Delle Milizie 34), della **Regione Lazio**, in persona del legale rappresentante p.t.; della **Regione Molise**, in persona del legale rappresentante p.t.; della **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante p.t.; della **Regione Puglia**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Basilicata**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Calabria**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Sicilia**, in persona del legale rappresentante p.t., della **Regione Sardegna**, in persona del legale rappresentante p.t., **della Provincia autonoma di Trento**, in persona del legale rappresentante p.t., e **della Provincia autonoma di Bolzano**, in persona del legale rappresentante p.t.,

Fatto

1. Con ricorso pendente dinanzi a codesto ecc. mo Tar Tau Medica – una delle oltre 4.000 imprese fornitrici di dispositivi medici anche presso le ASL della Regione Abruzzo – ha chiesto l'annullamento del D.M. Salute del 6/7/2022 (certificazione del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, che pone a carico delle imprese fornitrici la quota di ripiano stabilita a livello regionale); del DM Salute 6/10/2022 (cd. *Linee Guida* propedeutiche

all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018) ed atti prodromici.

2. Con ricorso per motivi aggiunti Tau Medica ha chiesto l'annullamento della determina della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022 “DM 6 luglio 2022 *“Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi”*”, ed atti presupposti, connessi e consequenziali.

Con ricorso per motivi aggiunti Tau Medica ha chiesto altresì l'annullamento della determina della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria n. 13106 del 14.12.2022 “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*”, oltre atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi comprese le delibere adottate dalle ASL della Regione Umbria e dalle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni aventi ad oggetto la ricognizione del fatturato per i dispositivi medicali.

3. Numerosi sono i profili di illegittimità, nonché i profili di incostituzionalità e di non conformità con principi e norme eurounitarie dedotti, per i quali si rinvia, per brevità ai precedenti atti difensivi, evidenziando con il presente atto l'irragionevolezza del sistema previsto, solo *ex post*, in ordine al cd. *payback* relativo ai dispositivi medicali, definito per gli anni 2015-2018, in conseguenza del quale, successivamente all'acquisizione del dato relativo alla spesa effettivamente già sostenuta per quegli anni, è stato fissato un tetto di spesa regionale pari al 4,4% per tutte le Regioni e Province autonome, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascun sistema sanitario

regionale, imputando alle imprese fornitrici dei dispositivi medicali l'obbligo di ripianare lo sfioramento del tetto di spesa delle Regioni, per la parte non coperta dal fondo messo a disposizione.

4. Come noto, con legge 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del d.l. 30.3.2023 n. 34, all'art. 8 il legislatore ha introdotto il comma 3 che prevede per le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non abbiano attivato il contenzioso in materia o che lo rinuncino, la possibilità di estinguere l'obbligo di versamento mediante corresponsione di una somma pari al 48% di quanto già stabilito a loro carico nei provvedimenti regionali gravati.

Detto versamento, a seguito della modifica apportata con l'art. 3 bis d.l. n. 51/2023 conv. l. n. 87/23 che ha differito il termine inizialmente previsto del 30 giugno, deve essere effettuato entro il 31 luglio 2023.

Si tratta dunque di una sorta di "soluzione transattiva" prevista direttamente dal legislatore.

Il comma 3 cit., come modif. dal d.l. 51/2023, recita infatti: *"Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il **31 luglio 2023**, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015 nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati*

senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”.

In mancanza di adesione alla predetta “soluzione transattiva” contenuta nella disposizione citata, si attua dunque la compensazione di cui all’art. 9 ter comma 9 bis d.l. 78/2015 conv. l n. 125/2015: *“Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all’obbligo del ripiano di cui al presente comma, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare. A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari”.*

5. Tau medica - che non intende esercitare il diritto previsto all’art. 8 comma 3 aderendo al pagamento in via transattiva entro il 31 luglio prossimo, versando a titolo di saldo e stralcio il 48% di quanto originariamente preteso – con il presente atto, come sopra rappresentata e difesa, si trova costretta ad adire codesto ecc. mo Tar per chiedere la sospensione, anche mediante provvedimento monocratico, degli atti gravati con il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, attesa la circostanza della immediata scadenza del termine di pagamento, spirato il quale, si vedrà attivata la compensazione dei crediti da essa vantati nei confronti della Regione Abruzzo e della Regione Umbria.

6. Il danno grave e irreparabile che deriva alla ricorrente - e che si concretizza, da un lato, nell’attualità della nuova scadenza immediata di pagamento dai provvedimenti gravati e nella conseguente compensazione che verrà attivata dagli enti regionali in caso di mancata adesione alla trattativa - è bene evidenziato nella perizia tecnica che si allega alla presente istanza.

Come risulta dalla perizia tecnica che si allega (**doc.1**) dall’analisi dei dati inerenti la contabilità aziendale è emerso infatti che, nelle annualità indicate, la

società ha emesso fatture per la compravendita di dispositivi medici nei confronti dei enti del servizio sanitario regionale sotto indicati per un importo corrispondente ai seguenti valori:

Anno 2015

FATTURATO AZIENDALE PER VENDITA DISPOSITIVI MEDICI				
Anno 2015				
REGIONE	B.1.A.3.1	B.1.A.3.2	B.1.A.3.3	TOTALE
UMBRIA	419.543,99	415.571,79	-	835.115,78
ABRUZZO	337.214,25	-	-	337.214,25
MARCHE	-	-	-	-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	-
LAZIO	-	-	-	-
PUGLIA	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-
FRIULI	-	-	-	-
TOTALE	756.758,24	415.571,79	-	1.172.330,03

Anno 2016

FATTURATO AZIENDALE PER VENDITA DISPOSITIVI MEDICI				
Anno 2016				
REGIONE	B.1.A.3.1	B.1.A.3.2	B.1.A.3.3	TOTALE
UMBRIA	482.871,37	417.877,72	-	900.749,09
ABRUZZO	356.353,32	-	-	356.353,32
MARCHE	15.071,88	-	-	15.071,88

EMILIA ROMAGNA	3.458,70	-	-	3.458,70
LAZIO	143.875,01	-	-	143.875,01
PUGLIA	-	-	-	-
LOMBARDIA	-	-	-	-
PIEMONTE	-	-	-	-
FRIULI	-	-	-	-
TOTALE	1.001.630,29	417.877,72	-	1.419.508,00

Anno 2017

FATTURATO AZIENDALE PER VENDITA DISPOSITIVI MEDICI Anno 2017				
REGIONE	B.1.A.3.1	B.1.A.3.2	B.1.A.3.3	TOTALE
UMBRIA	497.414,12	316.086,41	-	813.500,53
ABRUZZO	198.507,23	-	-	198.507,23
MARCHE	3.879,60	-	-	3.879,60
EMILIA ROMAGNA	849,07	-	-	849,07
LAZIO	144.763,14	-	-	144.763,14
CAMPANIA	1.715,32	-	-	1.715,32
PUGLIA	2.950,89	-	-	2.950,89
	-	-	-	-
	-	-	-	-
TOTALE	850.079,38	316.086,41	-	1.166.165,79

Anno 2018

FATTURATO AZIENDALE PER VENDITA DISPOSITIVI MEDICI Anno 2018				
---	--	--	--	--

REGIONE	B.1.A.3.1	B.1.A.3.2	B.1.A.3.3	TOTALE
UMBRIA	494.563,00	335.215,16	-	829.778,16
ABRUZZO	133.823,75	-	-	133.823,75
MARCHE	8.161,80	-	-	8.161,80
EMILIA ROMAGNA	1.400,56	-	-	1.400,56
LAZIO	153.528,41	-	-	153.528,41
PUGLIA	7.573,93	-	-	7.573,93
LOMBARDIA	4.074,80	-	-	4.074,80
PIEMONTE	239,12	-	-	239,12
FRIULI	126,88	-	-	126,88
TOTALE	803.492,25	335.215,16	-	1.138.707,41

Alla luce di tali dati emerge evidente - in caso di esecuzione delle richieste di pagamento contenute nei provvedimenti di ripiano regionali, mediante la compensazione prevista dalla norma - che Tau Medica subirebbe un danno grave e irreparabile poiché l'esecuzione del provvedimento di ripiano, riferito all'intero periodo 2015-2018, determina per la società un onere complessivo di oltre 600 mila euro.

Detto onere realizzato in maniera forzata tramite compensazione in un unico anno (2023) comporterebbe di fatto il blocco degli incassi con l'impossibilità di pagare i fornitori, l'erario, gli stipendi dei dipendenti e la relativa contribuzione previdenziale e di bloccare qualsiasi iniziativa di investimento e di sviluppo su cui l'azienda stava lavorando in questi ultimi anni per fronteggiare l'inevitabile crisi conseguente all'uscita dalla pandemia Covid-19.

A fronte di un fatturato medio nel periodo 2015-2018 di circa 1,2 milioni di euro, che l'azienda prevede di realizzare anche nel 2023, la decurtazione dei pagamenti da payback nel solo 2023 inciderebbe per oltre il 50% del fatturato effettivo.

Vi è poi un ulteriore profilo di danno che merita di essere considerato che attiene al profilo strettamente commerciale ed è connesso alle modalità di acquisizione delle merci da fornitori esteri a cui devono essere destinati acconti di almeno il 30% con 9/12 mesi di anticipo rispetto agli incassi.

Sul punto si rappresenta a codesto ecc. mo TAR che la merce viene acquistata in anticipo, al fine di evitare di incorrere in ‘acquisti in danno’, diffide e/o interruzione di pubblico servizio con conseguente iscrizione della società ricorrente presso l'Osservatorio ANAC.

Tuttavia, dall'invio dell'Ordine al Fornitore alla ricezione della merce fisica presso i magazzini della ricorrente il tempo medio stimato è di 150 giorni, ovvero 5 (cinque) mesi. Questo dato comporta due conseguenze:

a) TAU MEDICA non può attendere l'effettivo Ordine di Fornitura (OdF) del Presidio Ospedaliero poiché nel momento della partecipazione alla gara di appalto si accetta di consegnare la merce entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Ne consegue che la merce va comprata e messa in magazzino molto prima che si conoscano gli effettivi fabbisogni del Presidio Ospedaliero o dell'insieme dei Presidi Ospedalieri, in caso di gare regionali. Del resto sul punto, si evidenzia che i fabbisogni posti in gara non sono quasi mai rispondenti a quando effettivamente acquistato in fase di esecutività del contratto;

b) L'uscita di cassa subita dalla TAU MEDICA produrrà degli eventuali guadagni dopo circa 1,5 anni, visto il tempo di approvvigionamento, gli OdF diluiti nel tempo e lo smaltimento della merce in magazzino.

Di seguito il processo completo che descrive le fasi di acquisizione dei prodotti dai fornitori con le tempistiche che normalmente devono essere rispettate e precisamente:

l'Ordine a fornitore (OR) viene predisposto dall' Ufficio Commerciale Italia sotto specifiche indicazioni della Direzione; trasformato in PDF e spedito tramite email dell'Ufficio Commerciale Estero che è responsabile di tenere i contatti con il Fornitore in questione. Inviato l'OR al fornitore, TAU MEDICA rimane in attesa di ricevere un'email con la Proforma Invoice (PI), ovvero un documento contabile-amministrativo che funge da *contratto di compravendita* tra la

Scrivente e il Fornitore Estero. La PI riporta il dettaglio della merce da acquistare in termini di: Destinatario, Mittente, Termini e Condizioni di vendita, Quantità (numero dei pezzi) merce, Codice (REF) merce, Descrizione merce, Prezzo unitario, Prezzo totale, Voce doganale, Data di prontezza merce, stimata – salvo ritardi causa forza maggiore, Luogo di prontezza merce, Dettagli bancari su cui effettuare il pagamento. Per tali passaggi occorrono circa 2 giorni lavorativi.

Appena si riceve la PI, l'operativo dell'Ufficio Commerciale Estero ha indicazioni di stampare immediatamente il documento e analizzarne il contenuto affinché si riscontrino tutti i dovuti dettagli; in caso di lacune, si torna dal fornitore per eventuali correzioni e/o delucidazioni. (TEMPO TRASCORSO: 2 gg lavorativi).

All'esito di dette operazioni, l'operativo dell'Ufficio Commerciale Estero chiede una doppia approvazione al proprio Supervisore e al CEO dell'Azienda; una volta approvato il documento, la PI viene inviata all'Ufficio Amministrativo per procedere con la prima tranche di pagamento. Solitamente si tratta di un anticipo del 30 % sull'ammontare totale dell'OR. L'anticipo del 30% è dovuto affinché il Fornitore estero confermi lo *slot* di produzione alla società; finché l'anticipo non è pagato e accreditato in conto, il Fornitore non considera confermato l'OR e quindi non lo inserisce affatto nei propri sistemi.

L'operativo dell'Ufficio Commerciale Estero trasmette la distinta di pagamento del 30% al Fornitore, ma affinché vi sia l'effettivo accredito della somma monetaria nel c/bancario del Fornitore si devono attendere dai 3 ai 5 giorni lavorativi (TEMPO TRASCORSO: 7 gg lavorativi)

Il tempo medio di produzione e prontezza merce è di 2.8mesi dall'accredito dell'anticipo del 30%. Il fornitore trasmetterà una nuova comunicazione di imminente prontezza merce circa 1 (una) settimana prima dell'effettiva prontezza della merce fisicamente imballata e pronta per essere caricata e spedita da spedizioniere intermediario. Il fornitore comunica l'imminente prontezza tramite l'invio di un nuovo documento: il Packing List (PL). Il PL ha la funzione di comunicare in via ufficiale com'è stata imballata la

merce, di quanti cartoni (colli) sarà composta la spedizione, se la merce sia stata posta su pedana o se si tratti di cartoni sfusi, ecc... (TEMPO TRASCORSO: 48 gg lavorativi)

L'operativo dell'Ufficio Commerciale Estero alla ricezione del PL ha un paio di giorni per chiedere e ricevere i preventivi di spesa per effettuare la spedizione fisica dal luogo di produzione della merce, al trasporto presso i magazzini della ricorrente.

I preventivi vanno confrontati e valutati sulla base di velocità di trasporto e convenienza economica. Dopo la valutazione e l'approvazione da parte del CEO dell'Azienda, viene comunicata allo spedizioniere intermediario l'accettazione dell'offerta. (TEMPO TRASCORSO: 3 gg lavorativi)

Quando l'offerta viene accettata e lo spedizioniere conferma ufficialmente la presa in carico, si trasmettono i dettagli dello spedizioniere al Fornitore estero e viceversa, cosicché le due parti possano mettersi in contatto per organizzare la presa e la spedizione con la relativa documentazione di trasporto. L'Ufficio Amministrativo della ricorrente deve contestualmente procedere al saldo totale dell'OR (70% mancante); il fornitore attenderà accredito della somma monetaria sul proprio conto per potere rilasciare la merce allo spedizioniere. (TEMPO TRASCORSO: 9 gg lavorativi)

La ricorrente rimane in attesa che la merce venga fisicamente prelevata e si proceda al carico sul mezzo di trasporto internazionale (nave/aereo). (TEMPO TRASCORSO: 5/6 gg lavorativi)

Quando il mezzo lascia il paese di origine si considerano i seguenti tempi medi per l'arrivo su territorio nazionale (Italia): AEREO → 2 giorni lavorativi
NAVE → 45 giorni lavorativi.

Arrivata in Italia, la merce è immobilizzata presso i magazzini doganali in attesa che la ricorrente invii tutta la dovuta documentazione doganale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per mezzo del proprio spedizioniere intermediario. Nel fascicolo di sdoganamento inviato dalla ricorrente, si chiede il rilascio di un documento essenziale e necessario alla vendita su territorio nazionale di Dispositivi Medici (DM): il Nulla Osta Sanitario (NOS), rilasciato

dall'Ufficio Locale del Ministero della Salute. (TEMPO TRASCORSO: 10 gg lavorativi)

Qualora la merce finisca sotto controllo doganale, si deve attendere c il controllo dei documenti e/o della merce stessa (CONTROLLO DOCUMENTALE → 2 gg lavorativi; CONTROLLO MERCEOLOGICO → 5 gg lavorativi)

Una volta rilasciato il NOS da parte delle Dogane devono essere pagati degli oneri tramite bonifico bancario perché la merce possa essere fisicamente rilasciata e caricata dal ns spedizioniere intermediario per procedere con la consegna del materiale presso i ns magazzini.

Lo spedizioniere deve organizzare il camion e lo scarico presso la ricorrente; in base alla vicinanza/lontananza della dogana di rilascio il trasporto su gomma viene organizzato più o meno in modo celere. Mediamente si considerano altri 4 giorni lavorativi per la consegna presso i magazzini di ricorrente

Gravissime ed irreparabili - anche alla luce di quanto illustrato in ordine ai tempi per l'evasione degli ordini e per ottenere gli acquisti dai fornitori - sarebbero dunque le conseguenze per la società, da qui la richiesta della istanza cautelare anche mediante provvedimento monocratico, atteso che con l'indicazione di detto termine di pagamento (31 luglio 2023) sorge l'interesse alla sospensione dei provvedimenti gravati per evitare l'applicazione della compensazione, non volendo la società ricorrente aderire alla transazione.

Esse consisterebbero nella impossibilità di pagare i fornitori con il conseguente blocco delle consegne dei sussidi e dispositivi medici; di adempiere agli impegni contrattuali con i propri clienti pubblici con conseguente applicazione di sanzioni e segnalazioni alle autorità competenti per inadempimento contrattuale; di retribuire e mantenere tutti i dipendenti attualmente in forze anche in considerazione del fatto che come noto, per poter partecipare alle gare pubbliche è obbligatorio garantire sistematicamente la "regolarità contributiva" e Tau Medica non può rischiare di trovarsi

improvvisamente in una situazione di criticità finanziaria tanto da non poter assolvere agli obblighi contributivi mensili.

Insomma verrebbe seriamente compromessa la stessa presenza sul mercato della società, a causa della riduzione sproporzionata dei pagamenti da parte delle strutture pubbliche del sistema sanitario concentrate in un solo anno (2023).

Né del resto è possibile ritenere che una tale crisi economica derivante dalla compensazione possa essere fermata facendo ricorso al credito bancario. Ciò in quanto la marginalità dei ricarichi commerciali sul venduto non consentono minimamente di aggravare il conto economico dell'azienda con ulteriori costi finanziari, soprattutto in una congiuntura di forti e ripetuti rialzi dei tassi di interesse e con prospettive ancora più negative riguardo l'aumento del costo del denaro che le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali prevedono per i prossimi mesi ed anni.

Sul punto va anche rilevato che l'attuale sistema delle forniture di presidi medici alle strutture sanitarie pubbliche obbliga qualsiasi impresa aggiudicataria a consegnare beni anche a distanza di anni, su richiesta del singolo ospedale o azienda sanitaria, senza prevedere quantità minime e aggiornamento dei prezzi, mentre i costi di approvvigionamento e dei servizi connessi (trasporti, ecc.) sono nel frattempo gravemente aumentati (spese doganali, spese di trasporto soprattutto quando le forniture provengono da paesi extracomunitari).

Da ultimo, la compensazione legale avrebbe anche l'effetto pregiudizievole di bloccare tutte le iniziative di crescita, di sviluppo e di differenziazione commerciale che l'azienda aveva prospettato proprio per reagire alle difficoltà del settore causate dall'uscita post pandemica.

7. Del resto codesto ecc. mo TAR, dapprima con decreto presidenziale sez. III quater, n.3023 del 13.6.2023 e poi con ordinanza cautelare n. 3838 del 17.7.2023 ha già accolto analoga istanza di sospensione

In detta ordinanza si dà atto della adozione di provvedimenti presidenziali per l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni e che detta

integrazione si sta rivelando particolarmente complessa e lunga; che “*da un lato, l’apprrossimarsi della predetta data rende concreto,... il rischio effettivo che le amministrazioni regionali operino direttamente la compensazione prevista dall’art. 9 ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015 e richiamata nella normativa di riferimento e avuto riguardo, dall’altro, all’asserita incidenza del pagamento delle somme di cui trattasi o della predetta compensazione sugli equilibri finanziari ...*”; che “*si tratta di somme relative al quadriennio 2015-2018, richieste per la prima volta alla fine dell’anno 2022*”.

Nella ordinanza si afferma che “*è, comunque, intendimento della sezione di deliberare nel merito le questioni di cui trattasi all’udienza "pilota" del 24.10.2023 e, pertanto, il contenzioso verrà affrontato, ai fini della sua definizione, in tempi brevi, tenuto conto sia dei carichi di lavoro della sezione sia della definizione della disciplina della materia intervenuta solo recentemente*” e che nelle more “*si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della proposta istanza cautelare ai fini sia del pagamento delle somme da parte della ricorrente sia dell’eventuale compensazione da parte delle amministrazioni*”

8. Per la notifica alle parti non costituite si procederà con le modalità e i termini previsti nell’ordinanza presidenziale n. 3010/2023 dell’8.6.2023, comunicata solo in data 6.7.2023, con la quale si autorizza la “*notifica per pubblici proclami in via eccezionale Da intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati*”

P.Q.M.

alla luce di tali considerazioni – anche visto il precedente di codesto ecc. mo TAR (ord. n. 3838/2023) - si insiste affinché sia concessa, anche mediante provvedimento monocratico, nelle more della trattazione dell’udienza di merito, la sospensione degli atti gravati, sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti, onde evitare che dal 1 agosto 2023 venga operata la compensazione legale dei crediti che la Tau Medica vanta nei confronti degli enti regionali.

Vinte le spese e gli onorari di giudizio.

Roma, 27 luglio 2023

Avv. Emilia Pulcini

Avv. Luigi Guerrieri

Avv. Nicola Pepe

Firmato digitalmente da

Emilia Pulcini

CN = Pulcini Emilia

C = IT